



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
LA SEZIONE DEL CONTROLLO PER LA REGIONE SARDEGNA

nella camera di consiglio del 15 giugno 2026 composta dai magistrati:

Dott. Antonio Contu	Presidente
Dott.ssa Elisa Carnieletto	Primo Referendario (relatore)
Dott.ssa Tiziana Sorbello	Referendario
Dott. Raffaele Giannotti	Referendario
Dott. Davide Nalin	Referendario

Esame rendiconto 2024

Comune di Ales

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (deliberazione Sezioni riunite 16 giugno 2000 e successive modifiche);

VISTI l'art. 1, comma 66 e ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e l'art. 3, commi 3 e 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 8/SEZAUT/2025/INPR, che ha approvato le linee guida a cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economica-finanziaria degli Enti

locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto della gestione per l'esercizio 2024 e il relativo questionario;

VISTO il decreto n. 8/2026 con il quale è stata assegnata al referendario Elisa Carnieletto l'attività di verifica dei rendiconti 2024 dei Comuni rientranti nella Provincia di Oristano;

ESAMINATO il rendiconto dell'esercizio finanziario 2024 del Comune di Ales, il relativo questionario, la relazione dell'organo di revisione e l'ulteriore documentazione trasmessa dall'Ente, nonché i dati immessi nel sistema informativo BDAP;

VISTA la nota istruttoria prot. n. 920 del 18 febbraio 2026;

VISTO il riscontro prot. n. 1298 del 13 marzo 2026 del Comune di Ales;

VISTA la nota prot. n. 3179/2026, con la quale il magistrato istruttore ha deferito la proposta di deliberazione per la discussione in camera di consiglio;

VISTA l'ordinanza n. 14/2026, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione in camera di consiglio in data odierna per le determinazioni conclusive;

UDITO il relatore Elisa Carnieletto;

PREMESSO

La Sezione ha esaminato il rendiconto e la relazione-questionario dell'organo di revisione del Comune di Ales inerente all'esercizio finanziario 2024, nonché l'ulteriore documentazione contabile disponibile in atti e trasmessa dall'Ente su BDAP. Il magistrato istruttore ha svolto specifica attività istruttoria sui principali profili della gestione, chiedendo all'Ente chiarimenti in relazione ai principali fattori di criticità individuati, al fine di verificarne la sana gestione finanziaria: presenza di residui vetusti, ridotta capacità di riscossione, fondo oneri da contenzioso, organismi partecipati. L'Ente ha fornito puntuale risposta, allegando dettagliate tabelle. Esaminata la gestione finanziaria complessiva del Comune di Ales relativa all'esercizio 2024, gli ulteriori elementi istruttori acquisiti anche in modo autonomo, accedendo, in particolare, alla banca dati BDAP, considerato che il contraddittorio si è svolto in modo cartolare e che le criticità emerse trovano riscontro documentale, il magistrato richiedeva al Presidente della Sezione di sottoporre le risultanze dell'istruttoria svolta al Collegio.

CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO

L'attività avviata dal magistrato istruttore si è concentrata sui saldi principali dei documenti

contabili, delineati dall'art. 148-bis del TUEL (equilibrio di bilancio, indebitamento, vincolo di finanza pubblica) e sui principali profili di criticità della gestione finanziaria dell'Ente:

1. *Gestione dei residui attivi e passivi vetusti*, con particolare riguardo ai residui attivi riferiti ai titoli I e IV delle entrate;
2. *Ridotta capacità di riscossione*, che risulta non elevata nell'ultimo decennio in relazione ad alcune voci (TARI e IMU);
3. *Accantonamenti*, sullo specifico fondo per passività potenziali (oneri da contenzioso);
4. *Organismi partecipati*, sulla mancata doppia asseverazione con i propri organismi partecipati (Unione dei Comuni "Alta Marmilla", Consorzio di gestione del Parco Naturale Regionale del Monte Arci e Abbanoa);

La risposta del Comune di Ales consente di superare alcuni dubbi emersi in sede istruttoria, ma conferma nel complesso le criticità rilevate.

Nel dettaglio, i chiarimenti trasmessi in sede istruttoria evidenziano il persistere delle criticità nella gestione dei residui già accertate dalla Sezione (cfr. deliberazione n. 2/2025/PRSE) nell'ambito della verifica sui precedenti esercizi. Al riguardo, il Comune ha fornito dettagliati prospetti aggiornati, con l'indicazione dei residui presunti alla data del 31 dicembre 2025 e dell'attività di smaltimento avviata nel corso dell'esercizio. Con riferimento ai residui passivi, dall'esame degli elementi acquisiti emerge che l'attività di pagamento ha riguardato esclusivamente i residui degli anni 2022-2024, risultando ancora non eseguiti quelli più vetusti relativi agli esercizi precedenti al 2021. Sul punto, si osserva che l'improprio mantenimento di poste debitorie risalenti nel tempo incide sull'attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione di un avanzo effettivo. Alla luce dei dati forniti, la Sezione invita l'Ente ad adottare idonee misure organizzative volte a garantire lo smaltimento dello stock dei residui passivi vetusti.

I chiarimenti forniti non consentono di superare del tutto le criticità rilevate in merito alla capacità di riscossione di TARI e IMU, le quali richiedono l'adozione di idonee e tempestive misure organizzative al fine di implementarne la gestione, anche in ottica preventiva, e di migliorare la capacità di riscossione e smaltimento. Sul punto, il Comune ha indicato dettagliatamente le iniziative adottate e programmate per il rafforzamento delle attività di verifica e di recupero di TARI e IMU, con l'obiettivo di ridurre progressivamente

lo stock dei residui attivi relativi al tributo rifiuti, di completare il processo di riallineamento delle annualità accertate e di rendere più tempestivo il ciclo di accertamento e riscossione dei tributi, con effetti positivi sulla capacità di incasso. In particolare, nel riscontro istruttorio si precisa:

“diversamente da quanto attuato per il tributo TARI, per l'IMU non sono state attivate attività di controllo pluriennale sulle annualità accertabili. Tale scelta organizzativa è motivata da due ordini di ragioni. In primo luogo, l'IMU non presenta criticità significative in termini di accumulo di residui attivi, situazione che invece ha richiesto un intervento più strutturato con riferimento al tributo TARI. In secondo luogo, l'attività di controllo IMU è stata impostata privilegiando modalità operative che favoriscano il recupero spontaneo del tributo da parte dei contribuenti. In numerosi casi, infatti, a seguito della notifica degli avvisi di accertamento, i contribuenti si rivolgono all'ufficio tributi per la verifica della propria posizione fiscale. In tali circostanze, fermo restando l'atto notificato, l'ufficio indirizza il contribuente verso il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso per le annualità non ancora accertate, consentendo il recupero spontaneo delle somme dovute”.

Al riguardo, si segnala che l'efficienza del sistema di riscossione è essenziale non solo per la tutela dei diritti sociali, ma anche di gran parte di quelli civili, data l'ingente quantità di risorse necessaria al funzionamento dell'organizzazione amministrativa. A questo proposito, la Corte costituzionale (sentenza n. 120/2021) ha statuito che *“il dovere tributario, riconducibile al valore inderogabile della solidarietà di cui all'art. 2 Cost., è preordinato al finanziamento del sistema dei diritti costituzionali, sociali e civili, i quali richiedono ingenti quantità di risorse per divenire effettivi tramite gli apparati sia della tutela giurisdizionale, sia della pubblica sicurezza. In quest'ottica, un'adeguata funzione di riscossione dei tributi è essenziale condizione di vita per la comunità ed esprime un interesse protetto dall'art. 53 Cost. sullo stesso piano di ogni diritto individuale, anche nella prospettiva dell'eguaglianza sostanziale tra i cittadini di cui all'art. 3, secondo comma, Cost.”.* La Sezione invita, pertanto, l'Ente ad implementare le azioni intraprese e programmate per migliorare l'attività di riscossione delle entrate in c/residui, monitorandone in modo costante l'andamento.

La risposta del Comune risulta esaustiva in ordine agli accantonamenti a fondo contenzioso. In particolare, viene trasmesso il prospetto riepilogativo con l'indicazione delle cause in corso, del relativo valore e del rischio presunto di soccombenza e si precisa: *“l'accantonamento relativo agli oneri da contenzioso deriva da una ricognizione sul contenzioso esistente con valutazione del rischio potenziale operato sulla base dei principi OIC 31 e IAS 37, come risultante da delibera della Giunta Comunale n. 45 del 29.04.2025”.*

Sul punto, preso atto delle precisazioni fornite in sede istruttoria, si rammenta l'importanza di prestare attenzione alla quantificazione del fondo contenzioso, procedendo ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti.

In merito ai rapporti con gli organismi partecipati, permangono le criticità già evidenziate da questa Sezione con deliberazione n. 2/2025/PRSE circa la mancanza di doppia asseverazione da parte degli organi di controllo con i propri organismi partecipati. Si raccomanda all'Ente di attuare tempestivamente ogni utile iniziativa volta a garantire la costante verifica dei crediti e debiti con la totalità dei propri organismi partecipati, assumendo senza indugio i provvedimenti necessari alla riconciliazione delle partite debitorie e creditorie, al fine di monitorare la concreta ricaduta delle gestioni esternalizzate sul bilancio dell'ente.

In conclusione, la Sezione invita l'amministrazione comunale ad adottare le opportune misure organizzative al fine di risolvere le criticità riscontrate nell'ambito della gestione finanziaria, con riserva di verifica in occasione dei prossimi controlli.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo, riservandosi ulteriori verifiche ed approfondimenti, segnala le sopradescritte criticità, e raccomanda:

- di avviare le iniziative ritenute più opportune per migliorare la capacità di smaltimento dei residui attivi e passivi vetusti;
- di adottare ogni misura utile a rendere costantemente efficiente e rafforzare l'attività di riscossione, con particolare riferimento a TARI e IMU;
- il costante monitoraggio degli accantonamenti al fondo per passività potenziali;
- il puntuale monitoraggio dei rapporti con le società e gli organismi partecipati, con particolare attenzione all'attività di riconciliazione delle partite creditorie e debitorie;

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a mezzo sistema Con.Te, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, all'Organo di revisione del Comune di Ales.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 33/2013.

Così deliberato in Cagliari nella camera di consiglio del 15 giugno 2026.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

Elisa Carnieletto

Antonio Contu

Depositata in Segreteria il 19 giugno 2026

Il Funzionario Preposto

Dott.ssa Anna Angioni